

Raccomandazione sulla gestione del rischio

16 aprile 2025

I Basi, obiettivi e vincolatività

- 1 La raccomandazione rientra nell'ambito dell'autoregolamentazione del settore svizzero dei fondi d'investimento. Si basa sulle «Regole di condotta della Asset Management Association Switzerland AMAS» (Regole di condotta AMAS), emanate dalla AMAS.
- 2 L'obiettivo della raccomandazione è di concretizzare le disposizioni regolamentari nel campo di applicazione della LICol e della LISFi in materia di gestione del rischio (art. 12a OICol nonché art. 41 ed art. 57 OISFi). La raccomandazione si concentra in particolare sull'unità di gestione del rischio, indipendente da quella operativa, ai sensi del punto 14 (seconda linea¹).
- 3 Lo scopo del presente documento è di stabilire standard di settore appropriati per l'implementazione dei relativi requisiti nell'area della gestione del rischio per il settore della gestione patrimoniale e dei fondi d'investimento in Svizzera. A tal fine, nel caso specifico occorre tenere nella dovuta considerazione le dimensioni e la complessità dall'azienda interessata e delle sue aree di attività.
- 4 La raccomandazione si applica ai gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'art. 24 LISFi, alle direzioni dei fondi ai sensi dell'art. 32 LISFi, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'art. 36 segg. LICol, alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) ai sensi dell'art. 110 segg. LICol, alle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol) ai sensi dell'art. 98 segg. LICol e a quegli istituti non soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 LISFi (di seguito chiamati collettivamente «*istituti di fondi*»).
- 5 Nel caso specifico, un istituto di fondi può essere soggetto ad altre normative e disposizioni contrattuali nazionali o estere, che i prestatori di servizi finanziari interessati devono comunque seguire, anche se rispettano le direttive stabilite nella presente raccomandazione. Lo scopo del presente documento è di stabilire uno standard compatibile con altre normative nazionali e internazionali.
- 6 Il rispetto della raccomandazione deve essere garantito nel caso in cui gli istituti di fondi deleghino o subdeleghino le decisioni di investimento e altri compiti parziali. Gli istituti assicurano che le seguenti disposizioni siano pertanto prese in considerazione anche in caso di delega o subdelega.
- 7 La presente raccomandazione non limita la capacità della FINMA di consentire deroghe alle prescrizioni di legge in casi giustificati (art. 12a cpv. 4 OICol, art. 41 cpv. 8 ed art. 57 cpv. 7 LISFi).

¹ Nel luglio 2020, l'IIA (The Institute of Internal Auditors) ha adattato il modello esistente delle "Three Lines of Defense" e non parla più di linee di difesa, ma solo di "linee" o del "Modello delle tre linee". Si veda la pubblicazione dell'IIA "THE IIA'S THREE LINES MODEL": <https://www.ias.ch/berufsgrundlagenipff/das-neue-three-lines-model/>

II Raccomandazione

A Disposizioni generali

1. Basi

Gli istituti di fondi devono garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata, un sistema interno di controllo (SIC) e una conformità (compliance) che comprenda l'intera gestione degli affari (art. 12a cpv. 1 OICol, art. 41 cpv. 1 ed art. 57 cpv. 1 OIsFi), che include i rischi a livello dell'Istituto di fondi, così come i rischi degli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti e di altri patrimoni gestiti nell'ambito di mandati (art. 11 cpv. 2 ed art. 18 cpv. 1 OIsFi-FINMA).

8

La presente raccomandazione persegue un approccio globale che tiene conto sia dei rischi d'investimento («investment risks») che dei rischi d'impresa («enterprise risks»).

9

La gestione del rischio deve essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo sufficiente (art. 12a cpv. 2 OICol, art. 8 cpv. 2 ed art. 18 cpv. 1 OIsFi-FINMA). Sono considerati essenziali tutti i rischi che possono condizionare significativamente l'istituto di fondi, la sua attività commerciale e/o i valori patrimoniali che gestisce. I criteri per determinare il carattere di essenzialità devono essere adeguatamente documentati e, ove possibile e opportuno, quantificati.

10

Gli adeguati principi di gestione e controllo dei rischi, e l'organizzazione corrispondente, devono essere definiti in direttive interne (art. 67 OICol-FINMA nonché art. 11 cpv. 1 ed art. 18 cpv. 1 OIsFi-FINMA). In questo contesto occorre tener conto del tipo, della portata e della complessità delle operazioni, degli investimenti collettivi di capitale gestiti nonché dei patrimoni gestiti nell'ambito di mandati (art. 67 OICol-FINMA nonché art. 11 cpv. 2 ed art. 18 cpv. 1 OIsFi-FINMA).

11

L'adeguatezza e l'efficacia dei principi di gestione del rischio e delle procedure e dei metodi definiti devono essere esaminate e migliorate periodicamente.

12

2. Definizioni

Per gestione del rischio s'intende in questo contesto il processo (accertamento, valutazione, controllo e sorveglianza) e la governance.

13

Con il termine unità di gestione del rischio s'intende in questo contesto un'istanza di controllo del rischio che accerta, valuta, controlla e sorveglia i rischi essenziali in modo indipendente.

14

Sono definiti rischi d'impresa tutti i rischi aziendali dell'istituto di fondi. Tali rischi possono compromettere, tra l'altro, i seguenti obiettivi:

15

- obiettivi strategici e operativi, ossia un uso efficace e redditizio delle risorse;
- reporting, ossia l'affidabilità dei rendiconti stilati;
- rispetto delle regole, ossia l'osservazione delle leggi e di altre prescrizioni applicabili.

Nel presente documento, ai fini della gestione del rischio d'impresa la tolleranza al rischio esprime l'ammontare del rischio aggregato che un'azienda è disposta a sostenere. La tolleranza al rischio è limitata dalla capacità di assunzione del rischio dell'impresa, che viene misurata dal capitale proprio disponibile.

16

I rischi d'investimento rappresentano i rischi che possono insorgere in relazione agli investimenti collettivi di capitale gestiti e ai patrimoni gestiti nell'ambito di altri mandati, tra cui in particolare i rischi di mercato, di liquidità e di controparte.	17
I rischi di mercato sono rischi essenziali che risultano dalla politica d'investimento o che non sono direttamente previsti in virtù della politica d'investimento.	18
I rischi di mercato non direttamente previsti in virtù della politica d'investimento sono esposizioni (exposure) che, in relazione alla politica di investimento, possono generare oscillazioni di valore sproporzionatamente elevate, involontarie o addirittura insufficienti.	19
Per rischio di liquidità s'intende il rischio di non poter soddisfare in tempo le richieste di riscatto degli investitori di investimenti collettivi o di poterlo fare solo a scapito degli altri investitori.	20
I rischi di controparte sono rischi che possono manifestarsi a causa dell'inadempienza delle controparti nelle operazioni in conto corrente e in strumenti derivati OTC o nell'ambito di tecniche di investimento (p.es. securities lending).	21
Le questioni di sostenibilità possono causare vari rischi finanziari (rischi di mercato, di liquidità o di controparte) e rischi di reputazione. I rischi di sostenibilità non costituiscono quindi una classe di rischio separata, ma possono essere affrontati in modo specifico. Si distingue tra i rischi che generalmente si presentano agli operatori di mercato a causa degli aspetti di sostenibilità e quelli che derivano da una politica di investimento sostenibile.	21a
Per dialogo sui rischi s'intende la discussione sui rischi tra l'unità di gestione del rischio, le unità operative e gli organi di sorveglianza. Il risultato del dialogo sui rischi è o l'accettazione del rischio, o l'adozione delle misure di riduzione del rischio concordate o la decisione a favore dell'escalation.	22

B Governance e organizzazione della gestione del rischio

1. Governance

L'istituto di fondi assicura che vi sia una separazione adeguata e chiaramente documentata dei compiti tra il consiglio di amministrazione, la direzione, le unità operative e l'unità di gestione del rischio.	23
Il consiglio di amministrazione provvede, con un sistema interno di controllo basato su un'analisi sistematica dei rischi e con il suo monitoraggio, a che tutti i rischi essenziali del titolare dell'autorizzazione siano accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo adeguato ed efficace (art. 8 cpv. 2, art. 18 cpv. 1 OISFi-FINMA).	24
Il consiglio di amministrazione definisce la tolleranza al rischio dell'istituto di fondi e la sua politica dei rischi. Discute le questioni chiave relative ai rischi, prende le decisioni fondamentali in questo contesto e monitora infine l'attuazione di tali decisioni. Assicura il rispetto dei principi della gestione del rischio e valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure volte a eliminare eventuali punti deboli del processo di gestione del rischio.	25
La direzione attua le direttive del consiglio di amministrazione relativamente all'istituzione, al mantenimento e alla verifica periodica del SIC. Sviluppa procedure appropriate per concretizzare le attività di controllo da integrare nei processi operativi e per controllare i rischi (art. 67 OICol-FINMA, art. 9 ed art. 18 cpv. 1 OISFi-FINMA).	26

La direzione attua la politica dei rischi definita dal consiglio di amministrazione ed emana le relative istruzioni e direttive. È responsabile del controllo dei rischi e monitora il lavoro dell'unità di gestione del rischio. La direzione o eventuali comitati dei rischi fungono da punto di escalation per l'unità di gestione del rischio. La direzione e il consiglio di amministrazione, o gli eventuali comitati dei rischi, sono regolarmente informati sui rischi da parte dell'unità di gestione del rischio. **27**

Il rispetto delle procedure e dei principi definiti per la gestione del rischio, nonché l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate volte a eliminare eventuali punti deboli nel processo di gestione del rischio, fanno parte del reporting destinato al consiglio di amministrazione e alla direzione o a eventuali comitati dei rischi. **28**

L'unità di gestione del rischio (seconda linea) accerta, valuta, controlla e sorveglia i rischi delle unità operative. Garantisce rendiconti adeguati e, se necessario, funge da punto di escalation dei rischi (cfr. punto 33). **29**

L'unità operativa (prima linea) accerta, valuta, controlla e sorveglia i rischi legati alle sue attività e alle disposizioni applicabili, e se ne assume le responsabilità. **30**

2. Organizzazione e posizionamento della funzione di gestione del rischio

L'unità di gestione del rischio deve essere separata, sul piano funzionale e gerarchico, dalle unità operative, in particolare dalla funzione incaricata delle decisioni d'investimento (gestione del portafoglio) (art. 12a cpv. 3 OICol e art. 70 cpv. 3 OICol-FINMA). L'unità di gestione del rischio può ricorrere alle banche dati e ai sistemi utilizzati dalle unità operative, a condizione che sia garantita l'integrità dei dati e dei modelli di calcolo utilizzati. **31**

Deve essere concepita in modo tale da garantire una gestione del rischio efficace. Una struttura è considerata adeguata solo se dispone di risorse, competenze, informazioni e sistemi appropriati in relazione alle sue specifiche attività aziendali. La competenza dell'unità di gestione del rischio deve corrispondere a quella dell'unità operativa in termini di estensione (numero di argomenti trattati) ma non di profondità (grado di specializzazione). L'unità di gestione del rischio deve comunque essere in grado di identificare e valutare i rischi. **32**

Occorre definire adeguati processi di escalation e competenze decisionali. **33**

3. Delega della gestione del rischio

Se la gestione del rischio è delegata a terzi, l'istituto di fondi delegante deve disporre delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche per la selezione, l'istruzione, il monitoraggio e il controllo dei rischi (art. 12c cpv. 3 lett. a OICol ed art. 16 cpv. 3 lett. a OISFi.). Non è invece necessario duplicare l'attività delegata da parte dell'istituto di fondi delegante. **34**

I compiti delegati sono stabiliti in un contratto scritto che li descrive con precisione e che disciplina le competenze e le responsabilità, eventuali poteri di subdelega, l'obbligo di rendiconto del mandatario e i diritti di controllo del delegante (art. 12d cpv. 2 OICol ed art. 17 cpv. 2 OISFi). **35**

4. Delega della gestione patrimoniale

Se un istituto di fondi delega la gestione patrimoniale a terzi, le misure in relazione all'organizzazione della gestione del rischio, ritenute appropriate nel caso specifico, si basano sia sull'attività delegata (gestione patrimoniale) e sui relativi compiti, sia sulla struttura e le capacità del gestore delegato. Occorre seguire un approccio basato sul rischio, in cui il sistema di **36**

monitoraggio deve essere determinato sulla base dell'organizzazione della funzione di gestione del rischio presso il mandatario ed è costantemente, di norma una volta all'anno, sottoposto a una valutazione del rischio e adeguato di conseguenza se necessario. In questi casi non è necessario che l'istituto di fondi delegante e il mandatario assicurino cumulativamente tutte le misure per un'adeguata gestione del rischio d'investimento (art. 67 OICoL-FINMA, art. 11 cpv. 2 lett. b, art. 14 cpv. 2 lett. b ed art. 18 cpv. 1 OISFi-FINMA).

C Accertamento, valutazione, controllo e sorveglianza del rischio

1. Disposizioni generali

I rischi essenziali devono essere accertati, valutati, controllati, sorvegliati e documentati sia per il rischio d'impresa che per il rischio d'investimento. Il carattere di essenzialità è determinato dalla materialità (potenziale di danno), dalla plausibilità e dalla rilevanza (possibilità di accadimento) dei rischi. **37**

I metodi per accertare e valutare i rischi devono essere costantemente migliorati. **38**

Il processo di gestione del rischio deve essere documentato e occorre condurre un dialogo sui rischi. Tutte le decisioni devono essere stabilite per iscritto. **39**

2. Enterprise Risks (rischi d'impresa)

È necessario compilare un catalogo dei rischi che consenta di accertare, valutare e controllare sistematicamente i rischi. **40**

I rischi accertati vanno valutati in modo adeguato. In questo contesto occorre tener conto sia dell'entità, ossia del potenziale di danno possibile, sia della probabilità che il rischio si verifichi. **41**

L'istituto di fondi deve adottare misure adeguate volte a controllare i rischi, in modo tale da non superare la tolleranza al rischio dell'istituto. **42**

L'unità di gestione del rischio deve essere coinvolta in ogni modifica delle attività aziendali e dell'organizzazione dell'istituto di fondi. **43**

Al fine di valutare l'efficacia del controllo del rischio, l'istituto di fondi definisce la tolleranza al rischio ammissibile, che deve essere controllata e monitorata di conseguenza definendo barriere quantitative o qualitative (limiti, punti di misurazione/ICP). **44**

Nell'ambito del processo di monitoraggio, deve essere redatta periodicamente, ma almeno una volta all'anno, una relazione sui rischi che deve essere approvata dal consiglio di amministrazione. La relazione deve riguardare almeno i seguenti argomenti: **45**

- accertamento e valutazione dei rischi essenziali;
- dichiarazione sull'efficacia e la completezza delle misure di controllo del rischio;
- spiegazione del rischio residuo (quantitativo e/o qualitativo) e confronto con la tolleranza al rischio;
- dichiarazione sulla futura evoluzione della situazione di rischio;
- stato di attuazione delle misure definite.

È necessario monitorare l'attuazione delle misure definite nell'ambito del controllo dei rischi. **46**

3. Investment Risks (rischi di investimento)

- L'istituto di fondi prepara un profilo dei rischi per ogni investimento collettivo di capitale o altro mandato per la gestione di valori patrimoniali di terzi. Il profilo risulta dagli obiettivi d'investimento e dagli investimenti, dalle tecniche e dagli strumenti d'investimento, dai limiti d'investimento e dal budget di rischio definiti nella politica d'investimento. La procedura di misurazione del rischio deve essere in sintonia con l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento e il profilo dei rischi. **47**
- La valutazione e il controllo dei rischi di mercato derivanti dalla politica d'investimento (punto 18) devono essere svolti con l'aiuto di limiti quantitativi. **48**
- L'accertamento e la valutazione dei rischi di mercato non direttamente previsti in virtù della politica d'investimento devono essere effettuati con l'aiuto di indicatori adeguati che si collocano nel contesto del rischio complessivo, dell'esposizione complessiva, del patrimonio gestito o della performance/outperformance attesa. La valutazione deve prevedere scenari di stress. Questo tipo di rischi può essere controllato definendo dei limiti o nell'ambito di un dialogo sui rischi. **49**
- Il rischio di liquidità deve essere determinato per ogni investimento collettivo di capitale sulla base di criteri appropriati che forniscono informazioni sulla portata del rischio di liquidità. Un criterio essenziale da applicare ai fini della pianificazione della liquidità è la discrepanza tra i termini di cedibilità delle singole posizioni nell'investimento collettivo di capitale e i termini di riscatto comunicati all'investitore o il comportamento previsto in materia di riscatto. È necessario valutare la rilevanza del livello del rischio di liquidità e la conseguente discrepanza. Gli investimenti collettivi di capitale aperti devono essere valutati e documentati in relazione alla loro liquidità e ad altri rischi rilevanti a intervalli regolari in vari scenari di stress. **50**
- In funzione del criterio di rilevanza devono essere adottate e documentate misure preventive e di riduzione dei rischi. Oltre alle misure preventive, deve essere definita e documentata nei confronti dell'investitore anche la politica di riscatto o le rispettive misure (p.es. gating) per ogni investimento collettivo di capitale. **51**
- Il rischio di controparte designa la perdita che gli investimenti collettivi di capitale, o altri patrimoni gestiti nell'ambito di mandati, subirebbero a causa dell'inadempienza di un partner commerciale (controparte). I rischi di controparte devono essere controllati e monitorati usando non solo i limiti di concentrazione a livello dell'investimento collettivo di capitale, ma anche i limiti per ogni controparte per tutti i patrimoni gestiti a titolo fiduciario dall'istituto di fondi. **52**
- L'unità di gestione del rischio e la gestione del portafoglio devono avviare un adeguato dialogo sui rischi, nell'ambito del quale devono discutere l'assunzione di rischi (risk taking) eccessivi, involontari o insufficienti e decidere se il rischio debba essere accettato o se debbano essere adottate misure appropriate. Le decisioni devono essere documentate e i risultati del dialogo sui rischi devono essere comunicati in forma appropriata a un organo superiore (p.es. al comitato dei rischi o alla direzione). Eventuali disaccordi devono essere trattati nell'ambito dei processi decisionali e di escalation definiti (punto 33). **53**
- I limiti definiti devono essere controllati regolarmente nell'ambito della sorveglianza dei rischi d'investimento. **54**

D Natura giuridica

Il presente documento è una raccomandazione di settore emanata dalla AMAS. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) non ne ha preso atto formalmente né l'ha riconosciuta come standard minimo ai sensi della circolare «Norme di autoregolamentazione riconosciute come standard minimo» FINMA 08/10. Nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza la FINMA può imporre requisiti supplementari o differenti ai soggetti vigilati.

55

E Ulteriori sviluppi

AMAS segue da vicino gli sviluppi normativi a livello nazionale e internazionale nel campo della gestione del rischio e, se necessario, adegua la presente raccomandazione. Eventuali modifiche saranno comunicate attraverso i consueti canali d'informazione dell' AMAS.

56

In vista dell'entrata in vigore della legge sui servizi finanziari (LSerFi), della legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e delle relative modifiche della legge sugli investimenti collettivi, la presente raccomandazione è stata riesaminata e adattata in funzione di eventuali emendamenti necessari.

57

F Entrata in vigore

La presente raccomandazione è stata approvata dal Comitato dell'AMAS il 7 settembre 2018 e rivista il 16 aprile 2025 ed entra in vigore con effetto immediato.

58

INDICE

Raccomandazione sulla gestione del rischio	1
I Basi, obiettivi e vincolatività.....	1
II Raccomandazione	2
A Disposizioni generali.....	2
1. Basi	2
2. Definizioni	2
B Governance e organizzazione della gestione del rischio	3
1. Governance	3
2. Organizzazione e posizionamento della funzione di gestione del rischio.....	4
3. Delega della gestione del rischio	4
4. Delega della gestione patrimoniale	4
C Accertamento, valutazione, controllo e sorveglianza del rischio.....	5
1. Disposizioni generali.....	5
2. Enterprise Risks (rischi d'impresa).....	5
3. Investment Risks (rischi di investimento)	6
D Natura giuridica.....	7
E Ulteriori sviluppi	7
F Entrata in vigore.....	7